

WHISTLEBLOWING POLICY

REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

(D.lgs 24 del 10 marzo 2023)

- rev 5.5 Revisione completa del 16.06.2023
- approvata da Consiglio di Amministrazione il 21.06.2023

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	PAG.1

SOMMARIO WHISLEBLOWING POLICY DI ACQUA NOVARA.VCO SPA

PREMESSA	3
1. AMBITO SOGGETTIVO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA	3
2. AMBITO OGGETTIVO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA	4
3. SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISLEBLOWING	5
4. CANALI DI SEGNALAZIONE	5
4.1 Canali di segnalazione interni	5
4.2 Canale esterno	6
4.3 Divulgazione pubblica	7
4.4 Denuncia all'Autorità giurisdizionale	8
5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	8
6. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	9
7. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	9
7.1 Valutazione di ammissibilità	9
7.2 Istruttoria	10
7.3 Esiti dell'istruttoria	11
8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	11
8.1. Tutela della riservatezza sull'identità del <i>whistleblower</i>	12
9. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	14
10. IL SEGNALATO	14
11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	15
12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	17
13. ANAC – POTERE SANZIONATORIO PREVISTO DALLA NORMATIVA WHISLEBLOWING	17
14. DISPOSIZIONI FINALI	17

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.2
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

PREMESSA

Il *Whistleblowing*, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ed è riconosciuto come strumento fondamentale nell’emersione di illeciti.

Al fine di garantire che i soggetti segnalanti abbiano una protezione adeguata ed equilibrata, siano meglio protetti da ritorsioni e conseguenze negative, e per incoraggiare l’utilizzo dello strumento, in Italia è stato approvato il **D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023** a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Tale protezione, oltre ad essere ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Finalità principale della disciplina è quello di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati.

Con l’introduzione della sopra citata normativa i canali di segnalazione previsti ai fini della compliance alla Legge 190/12 e al Dlgs 231/01, entrambi applicabili ad Acqua Novara VCO S.p.A., vengono unificati e la pubblicazione è definita nel presente documento.

1. **AMBITO SOGGETTIVO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA**

Il D.lgs. 24/2023 trova applicazione anche in Acqua Novara VCO S.p.A., in quanto all’art. 3, co. 3, lett. b), fa espresso riferimento anche ad enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

La tutela e la protezione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione e/o alla persona del segnalante:

- ✓ lavoratori dipendenti di Acqua Novara.VCO
- ✓ lavoratori autonomi
- ✓ collaboratori, liberi professionisti, consulenti
- ✓ volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- ✓ azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Il D.lgs. n. 24/2023 riconosce, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, la tutela anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.3
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante e precisamente:

Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

Enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti.

2. **AMBITO OGGETTIVO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA**

Il D.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni sulle violazioni **che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica**.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower (segnalante), ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad esempio, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023 possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea:

- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (art. 2 co. 1 lett. a) n. 3);
- Atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 2 co. 1 lett. a) n. 4);
- Atti ed omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 2 co. 1 lett. a) n. 5);

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.4
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) (art. 2 co. 1 lett. a) n. 6).

3. **SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISLEBLOWING**

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. **CANALI DI SEGNALAZIONE**

4.1 **Canali di segnalazione interni**

Segnalazioni tramite portale

Acqua Novara.VCO S.p.A. ha attivato una piattaforma web dedicata con accesso disponibile dal sito internet aziendale, in apposita sezione dell'area "società trasparente" e dalla home page.

Le segnalazioni avranno la garanzia di tutela dell'anonimato.

Detto canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il portale di segnalazione è accessibile sia con registrazione che senza; in entrambi i casi è garantita la possibilità del segnalante di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

La segnalazione è gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT) di Acqua Novara.VCO, al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro, ad eccezione del caso in cui la segnalazione riguardi proprio il RPCT e il segnalante pertanto si rivolga direttamente ad ANAC.

È prevista la possibilità, nel portale, di effettuare segnalazioni all'organismo di vigilanza per gli ambiti riferibili al Dlgs 231/01.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Segnalazioni orali

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.5
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

la segnalazione interna può inoltre essere effettuata, su richiesta del segnalante con un incontro diretto con il RPCT o con l'Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole, fissato in gg 10 (dieci). La richiesta può essere effettuata telefonicamente o inoltrata a mezzo mail all'indirizzo whistleblowing@acquanovaravco.eu al RPCT. Per segnalazioni dirette all'OdV può essere richiesto appuntamento a mezzo mail all'indirizzo odv@acquanovaravco.eu.

La Società nei prossimi dodici mesi dall'adozione del presente Regolamento, valuterà l'introduzione di un apposito canale telefonico e/o di messaggistica vocale, con le stesse modalità di gestione del portale già in uso, che rispetti i requisiti di tutela della normativa appena introdotta.

Tutte le segnalazioni sono iscritte in apposito registro.

4.2 Canale esterno

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. L'attivazione e la gestione di tale canale sono affidate ad ANAC.

Detto canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.6
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata al “*Whistleblowing*”, si accede al servizio <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

4.3 Divulgazione pubblica

Il D.lgs. n. 24/2023 introduce un’ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il legislatore tiene naturalmente conto dell’evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad es.: *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram*) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. ad una segnalazione interna, a cui l’amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.7
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

4.4 Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il D.lgs. n. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel § 1 "Ambito soggettivo della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia".

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il whistleblower, collegandosi all'apposita piattaforma, deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT) di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e se di attitudine diffamatoria o calunniosa. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti, voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

A tal fine, la segnalazione deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.8
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

È utile anche allegare i documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

6. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La piattaforma garantisce la sicurezza dei dati comunicati attraverso l'utilizzo della crittografia (applicativi di massima garanzia, che consentono la separazione fisica delle informazioni relative all'identità del segnalante da quelle riferite alla segnalazione stessa) a livello di singolo amministratore, per tutte le evidenze documentali e multimediali fornite in fase di inserimento delle segnalazioni.

Per effettuare una segnalazione l'utente (whistleblower) deve necessariamente collegarsi alla piattaforma, dove verrà guidato attraverso un percorso standard inserendo tutti i dati obbligatori previsti secondo le seguenti modalità.

- Utente Registrato: l'utente crea un account tramite il quale accede con username e password (scelte dal segnalante) alle sue segnalazioni. In questo caso la sua identità è disponibile al destinatario Responsabile, ma è separata dalla segnalazione e nascosta.
- Utente non registrato: crea la segnalazione e accede ad essa tramite i codici rilasciati dal sistema.

La segnalazione, inoltrata attraverso la piattaforma web, sarà inviata automaticamente al RPCT, unico destinatario interno per legge a ricevere e gestire la segnalazione.

Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, la gestione della segnalazione sarà di competenza dell'Organismo di Vigilanza. Per le segnalazioni che riguardano il RPCT è possibile utilizzare il canale esterno.

Qualora qualsiasi altro dipendente della Società riceva una segnalazione, attraverso un diverso canale, il ricevente deve indicare al segnalante l'utilizzo della piattaforma per il corretto inoltro della segnalazione al RPCT, presupposto necessario per le garanzie di riservatezza e per accedere al sistema di tutele previste dall'ordinamento.

In ogni caso, qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT la segnalazione deve essere trasmessa, **entro sette giorni** dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

7. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

7.1 Valutazione di ammissibilità

Il RPCT, "Amministratore" della piattaforma web e soggetto "Designato interno al trattamento dei dati personali" (ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018),, ricevuta la segnalazione procede all'esame preliminare valutando la corretta

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.9
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

impostazione del procedimento fin dalle sue prime fasi, a partire dalla valutazione della segnalazione come rientrante tra i casi di whistleblowing.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della Società;
- b) manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;

Il RPCT, già appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al *whistleblower* di integrarla, sempre attraverso la piattaforma, o anche di persona ove il segnalante acconsenta.

Il termine per l'esame preliminare cui consegue l'avvio dell'istruttoria è di 7 (sette) giorni lavorativi.

7.2 Istruttoria

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione quale segnalazione di *Whistleblowing*, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, compiendo una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, un'attività "*di verifica e di analisi*" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di 7 (sette) giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite la stessa piattaforma *web* o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici e può avvalersi del loro supporto, può coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni, il RPCT si può avvalere di un gruppo di lavoro dedicato, composto da soggetti in possesso di competenze trasversali, da costituire mediante

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.10
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

atto organizzativo dell'Organo di indirizzo della Società. Del gruppo fa parte l'Organismo di Vigilanza e il personale a supporto del RPCT.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. L'attività è tracciata attraverso il portale di segnalazione dedicato.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa.

7.3 Esiti dell'istruttoria

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi la possibilità di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione sulle risultanze istruttorie e le attività svolte e avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Resta fermo che gli organi riceventi da quel momento agiranno in qualità di titolari del trattamento dei dati.

8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Per tutelare il segnalante - e incentivare le segnalazioni - è previsto che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo misure di protezione e limitazioni della responsabilità. In particolare non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Presupposti per la protezione

a) Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del dlgs 24/23.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Misure di protezione

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	PAG.11

È prevista la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dalla Società a causa della segnalazione effettuata: il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte afflittive, e azioni discriminatorie dalle quali conseguano pregiudizi economici o finanziari.

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate da Acqua Novara.VCO S.p.A. nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione, sono di competenza di ANAC pertanto vanno segnalate con le modalità stabilite dall’Autorità.

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT, lo stesso offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC.

l’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Limitazioni di responsabilità

Il segnalante NON è punibile se rivela o diffonde informazioni su violazioni:

- coperte dall’obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione/diffusione fosse necessaria per svelare la violazione.

Le stesse misure si applicano anche ad altri soggetti: i facilitatori (chi assiste il segnalante nella segnalazione), i colleghi e i parenti del segnalante e i soggetti giuridici collegati al segnalante.

Misure di sostegno

Il D.lgs. 24/2023 prevede delle misure ulteriori a sostegno dei segnalanti, oltre alle protezioni ordinarie previste dalla legge contro le ritorsioni e per la tutela della confidenzialità.

Si rimanda ai provvedimenti A.N.AC. per le misure di sostegno previste dalla norma che la società diffonderà quando disponibili attraverso i canali aziendali.

8.1. Tutela della riservatezza sull’identità del *whistleblower*

L’utilizzo della piattaforma adottata da Acqua Novara VCO spa consente di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, nel rispetto di quanto previsto dal vigente D.lgs. 24/2023.

La piattaforma non permette al RPCT di visualizzare i dati del segnalante, che restano criptati per tutta la durata della verifica

Il divieto di rilevare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche agli altri soggetti la cui identità in base al D.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata; il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione oltre che a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento,

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.12
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Pertanto, il trattamento di tali elementi da parte del RPCT sarà improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti (interni o esterni) ne debbano essere messi a conoscenza. In questa ipotesi, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e presta la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare sia per il RPCT sia per tutti gli altri soggetti che possano conoscere la segnalazione, con i dati e le informazioni in essa contenuti (gruppo di lavoro a supporto del RPCT, custode dell'identità, amministratore di sistema, personale incaricato autorizzato al trattamento dei dati personali).

La segnalazione del whistleblower e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi (art. 22 e ss. l. n.241/1990), nonché all'accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 D.lgs. n.33/2013).

In caso di trasmissione della segnalazione all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, il RPCT deve evidenziare all'Autorità che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza, previa notifica al segnalante, tramite la piattaforma informatica.

La tutela della riservatezza è estesa dal legislatore anche nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto «*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*» (art. 329 c.p.p.).

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo (da acquisire in forma scritta). Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la Società non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente (consenso da acquisire in forma scritta) alla rivelazione della propria identità.

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante, il RPCT può procedere a fornire tale indicazione, nei limiti e con le modalità di cui sopra, avvertendo preventivamente il segnalante sempre tramite la piattaforma informatica.

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	PAG.13

9. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

In particolare, le tutele al *whistleblower* (cfr. punto 8) cessano nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave (la colpa lieve non comporta il venir meno delle tutele). Il segnalante che abbia agito con la consapevolezza di rilevare notizie non vere è escluso dai benefici di legge.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Le tutele non vengono meno nell'ipotesi di archiviazione del procedimento penale instauratosi in seguito alla denuncia dello stesso segnalante.

Effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è fonte di responsabilità in sede disciplinare.

E' ugualmente fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o non veritiere e/o effettuate in mala fede e/o vessatorie nei confronti di altri dipendenti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. In tali ipotesi, il RPCT, archiviata la segnalazione, invierà documentazione e istruttoria alla Direzione Risorse Umane, per l'avvio del procedimento disciplinare di competenza.

10. IL SEGNALATO

Il RPCT e la Società Acqua Novara.VCO in qualità di titolare del trattamento dei dati dovranno adottare misure tecniche e organizzative adeguate, dovranno adottare cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali anche rispetto al segnalato sia all'interno del contesto lavorativo, sia all'esterno in caso di inoltro della segnalazione a terzi, salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

I dati relativi al soggetto segnalato sono comunque tutelati dalla disciplina italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (cfr. punto 11).

A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito di una segnalazione Whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dalla Società, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto alla

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.14
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi specificate dall'art.18 Regolamento (UE) n. 2016/679, diritto alla portabilità dei dati personali e di quello di opposizione al trattamento). In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 Regolamento (UE) n. 2016/679).

Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti per il tramite del Garante della Privacy con le modalità previste dall'art. 160 D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e D.lgs. 196/2003 c.d. "Codice Privacy" come modificato dal D.lgs. 101/2018), il trattamento delle informazioni che riguardano il *whistleblower* e il segnalato, nonché di tutta la correlata documentazione, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.

L'RPCT e la Società, in qualità di titolare del trattamento, sono comunque tenuti a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" e devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, § 1, lett. a) e c) del Regolamento). I dati saranno inoltre sempre "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi "compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali" (art. 5, § 1, lett. f) e art. 32 del Regolamento).

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del d.lgs. n. 24/2023, i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»).
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.15
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»).
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa ad esempio del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.
- Rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali¹⁰³ mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati.
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.
- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.16
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	

- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante

L'informatica sul trattamento dei dati sarà oggetto di ulteriore e separato documento.

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

13. ANAC – POTERE SANZIONATORIO PREVISTO DALLA NORMATIVA WHISTLEBLOWING

si richiama ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto 142;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

14. DISPOSIZIONI FINALI

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione (o Modello ex d.lgs. n. 231/2001) di Acqua Novara.VCO S.p.A. e ha rilevanza ai fini del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nel quale è richiamata.

Le disposizioni della presente procedura avranno effetto **dal 15 luglio 2023 in accordo con la definitiva entrata in vigore** del D.lgs. n. 24/2023.

Documento	Rev. N°	Del	Predisposizione	Verifica	Approvazione	PAG.17
Whistleblowing policy	05-05	16/06/2023	RPCT	OdV- D.G.-OO.SS	CDA del 21/06/2023	